









SOCI E AVENTI DIRITTO

DESCRIZIONE 1	DESCRIZIONE 2	AC	ASD	APS	ODV
<p style="text-align: center;">COSTITUZIONE ITALIANA</p> <p><i>Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.</i></p> <p style="text-align: center;">CODICE CIVILE</p> <p><i>Art. 36. (Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute) L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e' conferita la presidenza o la direzione</i></p> <p><i>Art. 37. (Fondo comune). I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finche' questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, ne' pretenderne la quota in caso di recesso.</i></p> <p><i>Art. 38. (Obbligazioni). Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.</i></p>	<p style="text-align: center;">Finalita' ed oggetto Art. 1.</p> <p>Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 Principi generali</p> <p>1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attivita' di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne e' promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneita' ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 Norme applicabili</p> <p>1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare. 2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione. 3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.</p>				

ENTI DEL TERZO SETTORE	ENTI DEL TERZO SETTORE	AC	ASD	APS	ODV
<p align="center"><u>Titolo II</u> <u>DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</u> <u>IN GENERALE</u></p> <p align="center"><u>Art. 4</u> <u>Enti del Terzo settore</u></p>	<p>Art. 4 Enti del Terzo settore 1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore</p>				
SOCİ	SOCİ	AC	ASD	APS	ODV
<p align="center"><u>Titolo V</u> <u>DI PARTICOLARI CATEGORIE</u> <u>DI ENTI DEL TERZO SETTORE</u></p> <p align="center">Capo III Dell'ordinamento e della amministrazione</p> <p align="center"><u>Art. 23</u> <u>Procedura di ammissione e</u> <u>carattere aperto</u> <u>delle associazioni</u></p> <p align="center">DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI. E' IMPORTANTISSIMO IL CONTENUTO DELL'ATTO COSTITUTIVO E STATUTO.</p>	<p>1. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato e' fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione e' comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.</p> <p>2. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.</p> <p>3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda puo' entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.</p>				

	4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.				
COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE	COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE	AC	ASD	APS	ODV
<p style="text-align: center;"><u>Titolo II</u> <u>DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</u> <u>IN GENERALE</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 12</u> <u>Denominazione sociale</u></p>	<p>1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3. <i>(nota articolo 4 comma 3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto)</i></p> <p>3. L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.</p>				

<p style="text-align: center;"><u>Titolo IV</u> DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE <u>Capo I Disposizioni generali</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 20</u> <u>Ambito di applicazione</u></p>	<p>1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.</p>				
<p style="text-align: center;"><u>Titolo IV</u> DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE Capo II Della Costituzione</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 21</u> <u>Atto costitutivo e statuto</u></p> <p style="text-align: center;">DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI.</p> <p style="text-align: center;">Ai sensi dell'art. 12, nella denominazione e necessario inserire l'acronimo ETS.</p>	<p>1. L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale perseguite; <i>(Nota Modifica perseguite in "da peseguire")</i> l'attivit� di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalita' giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalita' perseguite e l'attivit� di interesse generale svolta; <i>(Nota. Modificare in "da svolgersi")</i> la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato</p>				

	<p>della revisione legale dei conti;</p> <p>le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.</p> <p>2. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.</p>				
<p style="text-align: center;"><u>Titolo V</u> <u>DI PARTICOLARI CATEGORIE</u> <u>DI ENTI DEL TERZO SETTORE</u></p> <p style="text-align: center;">Capo II Delle associazioni di promozione sociale</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 35</u> <u>Associazioni</u> <u>di promozione sociale</u></p>	<p>1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o piu' attivita' di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati.</p> <p>3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.</p>			APS	

	<p>4. Il comma 3 non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.</p>				
<p style="text-align: center;"><u>Titolo V</u> <u>DI PARTICOLARI CATEGORIE</u> <u>DI ENTI DEL TERZO SETTORE</u></p> <p style="text-align: center;">Capo I Delle organizzazioni di volontariato</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 32</u> <u>Organizzazioni</u> <u>di volontariato</u></p>	<p>1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o piu' attivita' di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.</p> <p>2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.</p> <p>3. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.</p> <p>4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30. <i>(Note articolo 5, comma 1, lettera y). y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni)</i></p>				ODV

ORGANI	ORGANI	AC	ASD	APS	ODV
ASSEMBLEA	ASSEMBLEA	AC	ASD	APS	ODV
<p align="center"> <u>Titolo IV</u> <u>DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE</u> <u>FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE</u> Capo III Dell'ordinamento e della amministrazione </p> <p align="center"> <u>Art. 24</u> <u>Assemblea</u> </p> <p align="center"> DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI. </p> <p align="center"> E' IMPORTANTISSIMO IL CONTENUTO DELL'ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. </p>	<p>1. Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.</p> <p>2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire piu' voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile. <i>(Nota incompatibile con art. 36 Codice Civile, Aggiungere. "salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente")</i></p> <p>3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato puo' farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato puo' rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.</p> <p>4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere</p>				

	<p>l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.</p> <p>5. L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili. <i>(Nota incompatibile con art. 36 Codice Civile, Aggiungere. "salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente")</i></p> <p>6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.</p>				
--	--	--	--	--	--

Titolo IV
DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE
FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

Capo III
Dell'ordinamento e della amministrazione

Art. 25
Competenze inderogabili
dell'assemblea

DA APPLICARE
A TUTTI I TIPI DI ENTI.

E' IMPORTANTE
IL CONTENUTO
DELL'ATTO
COSTITUTIVO E STATUTO.

1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilita' dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, **se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;**
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, **dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.**

2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni **che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento**

possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticita', pari opportunita' ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettivita' delle cariche sociali.

(Nota incompatibile con art. 36 Codice Civile, Eliminare. "che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento")

--	--	--	--	--

	3. Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore puo' attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o piu' degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui cio' sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volonta' del fondatore				
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	AC	ASD	APS	ODV
<p align="center"> <u>Titolo IV</u> <u>DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE</u> <u>FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE</u> Capo III Dell'ordinamento e della amministrazione <u>Art. 26</u> <u>Organo di amministrazione</u> DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI. E' IMPORTANTE IL CONTENUTO DELL'ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Questo articolo detta le regole per la nomina/elezione del Consiglio Direttivo. </p>	<p>1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.</p> <p>2. La maggioranza degli amministratori e' scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. <i>(Nota. Il presente comma viola l'art. 36 del Codice civile)</i> <i>(Note articolo 2382 del codice civile. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi)</i></p> <p>3. L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.</p>				

ATTENZIONE
DATI DEI COMPONENTI
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
da iscrivere al Registro Unico
ENTRO 30 GIORNI
DALLA NOMINA

4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o piu' amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

5. La nomina di uno o piu' amministratori puo' essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente.
In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori e', salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, **riservata all'assemblea.**

6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonche' a quali di essi e' attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore **o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.**

8. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione.

	<p>Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Si applicano i commi 3, 6 e 7. Nelle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, possono trovare applicazione, in quanto compatibili, i commi 4 e 5.</p>				
<p style="text-align: center;"><u>Titolo VI</u> <u>DEL REGISTRO</u> <u>UNICO NAZIONALE</u> <u>DEL TERZO SETTORE</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 48</u> <u>Contenuto e aggiornamento</u></p> <p>Questo articolo fa comprendere le responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo.</p>	<p>1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, il codice fiscale o la partita IVA; il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4 (con personalità giuridica); le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.</p> <p>2. Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di</p>				

legge o di regolamento.

3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1 e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalita' giuridica.

(Nota Modifica

“I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14”

con

“I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13, comma 7 e 14, comma 1”)

4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonche' di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, **assegnando un termine non superiore a centottanta giorni**, decorsi inutilmente i quali l'ente e' cancellato dal Registro.

5. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori.

Si applica l'articolo 2630 del codice civile.

	6. All'atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 31, comma 1, l'ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.				
RESPONSABILITA'	RESPONSABILITA'	AC	ASD	APS	ODV
<p><u>Titolo IV</u> <u>DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE</u> Capo III Dell'ordinamento e della amministrazione <u>Art. 28</u> <u>Responsabilita'</u></p> <p>DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI</p>	<p>1. Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.</p>				

ORGANO DI CONTROLLO	ORGANO DI CONTROLLO	AC	ASD	APS	ODV
<p style="text-align: center;"><u>Titolo IV</u> <u>DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE</u> <u>FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE</u></p> <p style="text-align: center;">Capo III Dell'ordinamento e della amministrazione</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 29</u> <u>Denuncia al tribunale e ai</u> <u>componenti dell'organo di</u> <u>controllo</u></p> <p style="text-align: center;">DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI</p> <p style="text-align: center;">NON CONFORME ALL'ARTICOLO 36 DEL CODICE CIVILE.</p>	<p>1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile. <i>(Nota incompatibile con art. 36 Codice Civile,</i> Riformulazione “ Almeno un decimo degli associati, uno o più componenti dell'organo di amministrazione, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile”) <i>(Note articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale [2392, 2400] con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.</i> <i>Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione [119 c.p.c.]. Il provvedimento è reclamabile.</i> <i>Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.</i> <i>Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano</i></p>				

insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea [2363, 2364, 2364 bis, 2366] per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci [2487] e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata (1).

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori [2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis] e i sindaci [2407]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero (2); in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società)

2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, **che hanno piu' di 500 associati,** può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

(Note articolo 2408, secondo comma, del codice civile. Se la

	<p>denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 2406, convocare l'assemblea [2364, n. 4, 2366]. Lo statuto può prevedere per la denuncia percentuali minori di partecipazione) (Nota incompatibile con art. 36 Codice Civile, Eliminare. "che hanno più di 500 associati")</p> <p>3. Il presente articolo non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.</p>				

AC= Associazioni Culturali. **ASD**=Associazioni Sportive Dilettantistiche. **APS**=Associazioni di Prozione Sociale. **ODV**= Organizzazioni/Associazioni di Volontariato.

Per le quattro colonne a destra:

- a) Il colore verde, indica che la norma è in vigore;
- b) Il colore grigio, indica che la norma sarà in vigore dal 01/01/2018, solo per ONLUS, APS e ODV;
- c) Il colore rosso, indica che la norma entrerà in vigore entro un anno dal 03/08/2017 oppure nell'esercizio successivo dell'entrata in esercizio del Registro Unico del Terzo Settore.